

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 27 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/U. Notermans-Boddenberg

(Causa C-114/11) ⁽¹⁾

(Articoli 18 CE e 39 CE — Autoveicoli — Utilizzo in uno Stato membro di un autoveicolo per uso privato immatricolato in un altro Stato membro — Tassazione di questo autoveicolo nel primo Stato membro in occasione del suo primo utilizzo sulla rete stradale nazionale — Autoveicolo importato all'atto del trasloco nel primo Stato membro e utilizzato sia a fini privati sia per recarsi al luogo di lavoro situato nel secondo Stato membro)

(2012/C 258/12)

Lingua processuale: olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: U. Notermans-Boddenberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli articoli 18 CE e 39 CE (attualmente articoli 21 TFUE e 45 TFUE) — Normativa nazionale che impone una tassa di immatricolazione in occasione della prima utilizzazione di un veicolo sulla rete stradale nazionale — Assoggettamento di una persona che è traslocata da un altro Stato membro, avente la cittadinanza di quest'ultimo e che utilizza permanentemente un veicolo ivi immatricolato e facente parte del trasloco, ai fini di un'utilizzazione privata e professionale comportante viaggi professionali in detto altro Stato membro.

Dispositivo

L'articolo 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ai propri residenti che hanno traslocato da un altro Stato membro e che hanno importato con essi un autoveicolo immatricolato in quest'ultimo Stato, in occasione del suo primo utilizzo sulla rete stradale nazionale, il pagamento di una tassa normalmente dovuta all'atto dell'immatricolazione di un autoveicolo nel primo Stato membro, qualora il veicolo sia utilizzato essenzialmente sul territorio di questo primo Stato membro in modo permanente, sebbene tale utilizzo comprenda tragitti effettuati da detti residenti per recarsi al luogo di lavoro, situato nel secondo Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 152 del 21.05.2011.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 26 aprile 2012 — Deichmann SE/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-307/11 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Segno figurativo che rappresenta una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata]

(2012/C 258/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deichmann SE (rappresentante: O. Rauscher, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 aprile 2011 — Deichmann SE/UAMI (T-202/09), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 3 aprile 2009, recante rigetto del ricorso contro la decisione dell'esaminatore che nega la registrazione come marchio comunitario del segno figurativo che rappresenta una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata per alcuni prodotti delle classi 10 e 25 — Carattere distintivo del marchio

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Deichmann SE è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 269 del 10.9.2011.

Impugnazione proposta l'11 maggio 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 marzo 2012 nelle cause riunite T-29/10 e T-33/10, Paesi Bassi e Gruppo ING/Commissione

(Causa C-224/12 P)

(2012/C 258/14)

Lingue processuali: olandese e inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e H. van Vliet, procuratori)

Altre parti nel procedimento: Regno dei Paesi Bassi
ING Groep NV
De Nederlandsche Bank NV

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 marzo 2012, notificata alla Commissione il 6 marzo 2012, nelle cause riunite T-29/10 e T-33/10, Paesi Bassi e Gruppo ING/Commissione; e
- respingere i ricorsi di annullamento parziale della decisione della Commissione europea ⁽¹⁾ del 18 novembre 2009 concernente l'aiuto di Stato C 10/09 (ex N 138/09) eseguito dai Paesi Bassi nel quadro di una misura di sostegno alle attività illiquide e del piano di ristrutturazione di ING;
- condannare i ricorrenti in primo grado alle spese;
- in subordine,
 - rinviare la causa al Tribunale per una nuova decisione;
 - sospendere la decisione relativa alle spese del procedimento in primo grado e di quello di impugnazione,
- o, in ulteriore subordine,
 - annullare l'articolo 2, terzo paragrafo, della decisione impugnata;
- condannare i ricorrenti in primo grado alle spese dell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata sulla base dei seguenti motivi.

In **primo luogo**, non esiste un obbligo giuridico di applicare il principio di un investitore privato in un'economia di mercato con riguardo ad una variazione delle condizioni di rimborso di un provvedimento che costituisce esso stesso un aiuto di stato.

In **secondo luogo**, il Tribunale ha valutato erroneamente i guadagni mancati dallo Stato membro per effetto della variazione delle condizioni di rimborso, esaminati nella decisione della Commissione del 18 novembre 2009 concernente l'aiuto di Stato C 10/09 (ex N 138/09) eseguito dai Paesi Bassi nel quadro di una misura di sostegno alle attività illiquide e del piano di ristrutturazione di ING (la «decisione impugnata»).

In **terzo luogo**, il Tribunale, anche qualora la Commissione avesse considerato erroneamente come aiuto di stato la variazione delle condizioni di rimborso, non era competente ad annullare integralmente l'articolo 2, primo paragrafo, della decisione impugnata.

In **quarto luogo**, il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che l'articolo 2, secondo paragrafo, della decisione impugnata era necessariamente illegittimo in quanto la Commissione aveva erroneamente dichiarato che la variazione delle condizioni di rimborso costituiva un aiuto di stato.

In **quinto luogo**, il Tribunale ha statuito ultra petita annullando l'articolo 2, secondo paragrafo, della decisione impugnata e il suo allegato II.

In **sesto luogo**, e in subordine, il Tribunale, annullando l'articolo 2, primo e secondo paragrafo, della decisione impugnata e l'allegato II, non poteva omettere di annullare l'articolo 2, terzo paragrafo, della decisione impugnata.

⁽¹⁾ Decisione 2010/608/CE (GU 2010, L 274, pag. 139).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 29 maggio 2012 — Citroën Belux NV/Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF)

(Causa C-265/12)

(2012/C 258/15)

Lingua processuale: olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: Citroën Belux NV

Convenuto: Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3.9 della direttiva 2005/29/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione, come l'articolo 72 WMPC ⁽²⁾, che — fatte salve le ipotesi elencate tassativamente dalla legge — in via generale vieta ogni offerta congiunta al consumatore se almeno un elemento è costituito da un servizio finanziario.